

Regolamento

Art.1(Presidente)

1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei componenti del Consiglio; qualora non si raggiunga tale maggioranza è eletto a ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Il Presidente designa tra i componenti del Consiglio un Vicepresidente con funzioni vicarie.
3. Il Presidente (rappresenta il) ha la rappresentanza politica del Consiglio, convoca e presiede i lavori del Consiglio.
4. Il Presidente individua uno o più Consiglieri cui affidare l'istruttoria degli argomenti da sottoporre al Consiglio.
5. Il Presidente trasmette i pareri e le proposte alla Regione.
6. Il Presidente tiene i contatti con le Associazioni delle Autonomie, con la Regione e gli Enti locali, con le altre istituzioni, con le associazioni e le rappresentanze della società civile umbra, nonché con organismi simili al Consiglio nelle altre Regioni.
7. Il Presidente indirizza l'attività del personale assegnato alla segreteria tecnica nonché delle competenze tecniche a qualsiasi titolo impegnate dal Consiglio.
8. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie, tramite il Segretario, trasmette all'incaricato l'elenco delle presenze per la liquidazione dei gettoni di presenza determinati in base all'art.15, comma 13, della L.R. del 14 ottobre 1998, n. 34 così come introdotto dalla L.R. 11.2.2000 n. 10.
9. Il Presidente resta in carica sino al rinnovo di cui all'art. 2; in caso di perdita dei requisiti, dimissioni, revoca del Consiglio a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti, il vicepresidente vicario convoca il Consiglio entro 15 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 2 (Rinnovo del Consiglio, decadenza, dimissioni, sostituzione dei componenti)

1. La composizione del Consiglio è complessivamente rinnovata in occasione delle elezioni amministrative generali, entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. I componenti del Consiglio decadono immediatamente nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, Presidente di Provincia, Presidente di Comunità Montana, di componente del Consiglio Provinciale; la decadenza è dichiarata dal Consiglio e comunicata dal Presidente al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione.
3. I componenti del Consiglio si dimettono con comunicazione scritta inviata al Presidente che ne prende atto, ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva e la comunica al Presidente della Giunta regionale per la sostituzione.
4. Il Presidente della Giunta provvede alle sostituzioni con proprio decreto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria.

Art. 3 (Articolazione dei lavori del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce:
 - a) per l'elezione del Presidente;
 - b) per l'approvazione e la modifica del regolamento;
 - c) per l'espressione dei pareri e la formulazione di proposte;
 - d) quando lo richieda un quarto dei suoi componenti.
2. Ai lavori del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il suo delegato.
3. Sono invitati alle riunioni del Consiglio gli Assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno; sono invitati altresì i Presidenti delle Associazioni delle Autonomie locali quando non facenti parte del Consiglio. Possono essere, invitati dal Presidente, i Presidenti dei Consorzi tra EE.LL., qualora appaia opportuno in relazione agli argomenti da trattare.

Art. 4 (Modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni)

1. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con almeno sette giorni di avviso, salvo casi di particolare urgenza.
2. Delle riunioni viene tenuto, a cura della Segreteria tecnica di cui all'articolo 6, un verbale sommario indicante i partecipanti, le deliberazioni e, ove espressamente richiesto, eventuali dichiarazioni.
3. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente e trasmesso a tutti i componenti del Consiglio.
4. La presentazione e discussione di argomenti fuori dall'ordine del giorno può avvenire su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio.
5. Le sedute sono di norma pubbliche.
6. I componenti possono farsi assistere da esperti che possono intervenire, su richiesta dei consiglieri, nel dibattito su argomenti specifici.

Art. 5 (Validità delle sedute, delle votazioni e delle deliberazioni)

1. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1.
2. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta si intende non approvata.

3. Prima della votazione il Presidente accerta il numero dei presenti.
4. Le votazioni sono effettuate per appello nominale, salvo quanto diversamente previsto dal regolamento.
5. L'approvazione del regolamento e delle sue modifiche richiede il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 6 (Segreteria tecnica del Consiglio)

1. La Segreteria tecnica è costituita con le modalità previste dal comma 11 dell'articolo 15 della L.R. 34/1998.
2. La Segreteria tecnica è composta dal Segretario, che la dirige, con potere di rappresentanza del Consiglio per gli atti gestionali, dal personale regionale assegnato e dal personale messo a disposizione dalla Federazione delle Autonomie locali tramite convenzione con il Consiglio nei limiti e nei modi in essa stabiliti.
3. La Segreteria tecnica è la struttura di supporto consulenziale ed operativo per tutte le funzioni del Consiglio delle Autonomie Locali. Previa intesa tra il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali e il Presidente della Conferenza permanente in materia sociosanitaria di cui all'art.3 della L.R. n.29/2000, il Segretario del Consiglio delle Autonomie Locali può assolvere la funzione anche di Segretario della Conferenza suddetta.
4. La Segreteria tecnica provvede tra l'altro:
 - a) alla redazione dei verbali delle sedute;
 - b) alla stesura, alla tenuta e alla trasmissione degli atti;
 - c) ad assolvere ogni incombenza inerente i lavori del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza secondo gli indirizzi del Presidente;
 - d) alla ricerca, al reperimento, alla diffusione della documentazione necessaria ai lavori;
 - e) ai rapporti con le strutture della Regione e degli EE.LL. per l'assolvimento dei propri compiti.

Art. 7 (Forma dei pareri e delle proposte)

1. I pareri e le proposte sono espressi in forma scritta. Debbono riportare sommariamente la volontà del Consiglio secondo, di norma, la seguente formula: "Vista la proposta istruttoria predisposta dal Segretario il Consiglio approva a maggioranza – all'unanimità".
2. Il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali può chiedere al Presidente della Giunta regionale di illustrare verbalmente i pareri e le proposte espressi.
3. Il Presidente qualora ritenga che una proposta di legge o un atto non trasmessi al Consiglio sia comunque oggetto di parere ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 34/1998, fa immediata richiesta di assegnazione al Presidente della Giunta che decide entro sette giorni.
4. Il Presidente può, altresì, richiedere al Presidente della Giunta regionale la proroga dei termini di cui al comma 9 dell'articolo 15 della L.R. 34/1998 per ulteriori venti giorni.

Art. 8(Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale)

1. E' istituita come sezione del Consiglio delle Autonomie la Conferenza Permanente per la programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale.
2. La Conferenza Permanente è composta dai Presidenti delle due Provincie, dai Sindaci delle città sede delle Aziende ospedaliere, dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci delle Aziende Usl, nonché da un minimo di quattro a un massimo di sette componenti del Consiglio delle Autonomie.
3. Nel seno della Conferenza, viene eletto il Presidente nei modi stabiliti dall'art. 1 comma 1 del presente regolamento.
4. La Conferenza Permanente esercita le funzioni previste dalle LL.RR. n.51/1995 e 29/2000 su materie sanitarie e socio sanitarie regionali e le trasmette al Presidente del Consiglio delle Autonomie.
5. I componenti di diritto della Conferenza decadono immediatamente nella ipotesi di cessazione dalla carica prevista dall'art. 2 della L.R. 27.3.2000 n. 29; il Presidente del Consiglio delle Autonomie provvede al reintegro della Commissione con chi subentri in tale carica.
6. Qualora il Presidente del Consiglio delle Autonomie o il Presidente della Conferenza o la maggioranza dei componenti della Conferenza permanente lo richiedano, gli argomenti su cui la Conferenza deve esprimersi possono essere sottoposti al parere del Consiglio delle Autonomie nella sua interezza; la composizione del Consiglio è in questo caso integrata con i componenti di diritto della Conferenza.